



COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

16/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta aperta al pubblico, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOUQUET Michel - Sindaco	Sì
2. TRON Alessandra - Vice Sindaco	Sì
3. BOURLOT Marco - Consigliere	Sì
4. LOCATELLI Valter - Consigliere	Sì
5. BLANC Roberto - Consigliere	Sì
6. CHALLIER Paolo - Consigliere	Giust.
7. MARTIN POETTO Luca - Consigliere	Giust.
8. PERROT Elvio - Consigliere	Sì
9. NERI Umberto - Consigliere	Sì
10. RICHIARDONE Claudio - Consigliere	Sì
11. RAVIOL Oscar - Consigliere	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Il Consigliere Oscar RAVIOL partecipa in collegamento tramite videoconferenza, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.06.2004, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2005 ed infine integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2022.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Puliatti Danilo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE DI FENESTRELLE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio



COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale dell'11.05.2020, n. 9 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU - Imposta Municipale Propria";

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

VISTO che con il decreto del 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, integrativo del decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze avente ad oggetto "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da



COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" – con il quale è stato riapprovato l'Allegato A. In particolare, tale Allegato A, che sostituisce il precedente, modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 6 settembre 2024.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento di riferimento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;



COMUNE DI FENESTRELLE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come recentemente aggiornato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 25 luglio 2023 relativamente al principio contabile applicato concernente la programmazione – Allegato 4/1 al suddetto Decreto Legislativo, in particolare con riferimento al processo di bilancio degli enti locali – paragrafo 9.3.1 con rimodulazione delle fasi e dei tempi intermedi del procedimento di formazione del bilancio di previsione, il cui schema deve essere approvato dall’organo esecutivo entro il 15 novembre di ogni anno, per l’approvazione da parte del Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2024 avente ad oggetto “Determinazioni in merito alle aliquote per l'applicazione dell'IMU (Imposta Municipale Propria). Proposta di conferma aliquote per l'anno 2025.” con la quale si è provveduto ad approvare le aliquote per l’applicazione della nuova imposta municipale propria;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 03.12.2025 con la quale si è disposto di proporre al Consiglio Comunale di: - approvare per l’anno 2026, nelle misure di cui al prospetto allegato, elaborato sul Portale del Federalismo fiscale, le aliquote per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO demandare al Responsabile del Servizio interessato di procedere all’adozione degli adempimenti gestionali conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23.09.1991 e s.m.i.;
- il “Regolamento generale delle entrate comunali” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10.02.2000 n. 3;
- il vigente regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23.07.2018;
- il vigente regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 03.06.2000 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21.03.2023;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all’articolo 49 TUEL dal:

- Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario Comunale;



COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

IL SINDACO dichiara che le aliquote restano invariate rispetto a quelle attuali. Piuttosto che procedere ad aumenti resta la strategia di potenziare la strada della riscossione anche in via coatta.

CON voti espressi nei modi e nelle forme di legge: favorevoli: 9, contrari: 0 astenuti: 0

DELIBERA

1. di **APPROVARE** la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;
2. di **APPROVARE** per l'anno 2026 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure di cui al prospetto che si allega per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che detto prospetto è stato elaborato a mezzo dell'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (prospetto n. 16927);
3. di **DARE ATTO** che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 01 gennaio 2025;
4. di **DARE ATTO** che il valore delle aree fabbricabili come previsto dall'art. 13, comma 3 del "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria" è così definito:



COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

TABELLA VALORI AREE FABBRICABILI														
ZONA DI PRGC	LOCALITÀ	€/mq	Destinazione 1 resid 0,6 altro	Tipol intervento 1 diretto 0,6 SUE	Coefficiente di zona	Valore unitario	RIDUZIONI						VALORE 2006	VALORE ARROTONDATO
							Vincoli e/o servizi	Edif solo con accorpamento	Edificabilità non abitativa	Class e IIIb3 PAI	PAI Inedificabilità assoluta	Totale riduzioni		
							15%	40%	50%	50%	100%			
ZC1	FENESTRELLE	€ 30,00	1	1	1	€ 30,00					100%	100%	€ 0,00	€ 0,00
ZC2	FENESTRELLE	€ 30,00	1	1	1	€ 30,00					100%	100%	€ 0,00	€ 0,00
ZC3	FENESTRELLE	€ 30,00	1	1	1	€ 30,00	15%					15%	€ 25,50	€ 26,00
ZC4	FENESTRELLE	€ 30,00	1	1	1	€ 30,00				50%		50%	€ 15,00	€ 15,00
ZC5	CHAMBONS	€ 24,00	1	0,6	1	€ 14,40						0%	€ 14,40	€ 14,00
ZC6	CHAMBONS	€ 24,00	1	1	0,6	€ 14,40						0%	€ 14,40	€ 14,00
ZC7	GRANGES	€ 24,00	1	1	0,6	€ 14,40	15%					15%	€ 12,24	€ 12,00
ZC8	MENTOULLES	€ 24,00	1	1	1	€ 24,00	15%		50%			65%	€ 8,40	€ 8,00
ZC9	MENTOULLES	€ 24,00	1	1	1	€ 24,00	15%				100%	115%	€ 0,00	€ 0,00
ZC10	MENTOULLES	€ 24,00	1	1	0,8	€ 19,20	15%					15%	€ 16,32	€ 16,00
ZC11	MENTOULLES	€ 24,00	1	0,6	0,6	€ 8,64				50%	100%	150%	€ 0,00	€ 0,00
ZC12	GRANGES	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00						0%	€ 0,00	€ 0,00
ZN1	FENESTRELLE	€ 35,00	1	1	0,79	€ 27,65		40%				40%	€ 16,59	€ 17,00
ZN2	FENESTRELLE	€ 35,00	1	1	0,79	€ 27,65	15%					15%	€ 23,50	€ 24,00
ZN3	FENESTRELLE	€ 35,00	1	1	0,6	€ 21,00	15%					15%	€ 17,85	€ 18,00
ZN4	FENESTRELLE	€ 35,00	1	1	0,79	€ 27,65		40%				40%	€ 16,59	€ 17,00
ZN5	GRANGES	€ 30,00	1	1	0,6	€ 18,00	15%					15%	€ 15,30	€ 15,00
ZN6	MENTOULLES	€ 30,00	1	1	0,6	€ 18,00						0%	€ 18,00	€ 18,00
IN1	FENESTRELLE	€ 30,00	0,6	0,6		€ 10,80	15%					15%	€ 9,18	€ 9,00
IR1	DEPOT	€ 24,00	1	1	0,2	€ 4,80						0%	€ 4,80	€ 5,00
ZD1	FENESTRELLE	€ 20,00	0,6		0,5	€ 6,00				50%		50%	€ 3,00	€ 3,00
ZD2	CHAMBONS	€ 16,00	0,6		0,5	€ 4,80				50%		50%	€ 2,40	€ 2,00
ZD3	GRANGES	€ 16,00	0,6		0,5	€ 4,80						0%	€ 4,80	€ 5,00
ZD4	MENTOULLES	€ 16,00	0,6		0,5	€ 4,80				50%		50%	€ 2,40	€ 2,00
ZD5	FENESTRELLE	€ 20,00	0,6		0,5	€ 6,00						0%	€ 6,00	€ 6,00

5. di **PROVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16.08.2021), conferendo efficacia alla medesima.



COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

6. di **PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023 (“...Il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno”).
7. di **DEMANDARE** al Responsabile del Servizio interessato i competenti adempimenti gestionali discendenti dalla presente deliberazione.
8. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009).
9. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, alla scadenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Archivio Delibere” (art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli: 9, contrari: 0 astenuti: 0

DICHIARA

accertata l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la presente deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to BOUQUET Michel

IL Segretario Comunale
F.to Puliatti Danilo

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	Favorevole	16/12/2025	GORREA Sara	
CONTABILE	Favorevole	16/12/2025	GORREA Sara	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio web di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) con decorrenza dal giorno 07/01/2026 al giorno 22/01/2026 n. reg. 8

Lì, 07/01/2026

IL Res. della Pubblicazione
F.to Dr.
Dr. Danilo PULIATTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/12/2025 per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000)

Lì, 23/01/2026

Il Segretario Comunale
Dr. Danilo PULIATTI